

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale negli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Per tutti i giorni, eccettuato le domeniche... Cotta a Udine all'Ufficio Italiano...

P. Masciari N. 934... Un numero separato costa centesimi 40, un numero arretrato centesimi 20.

La Circolare Ricasoli.

La Circolare Ricasoli è un vero manifesto politico, che accenna alle intenzioni ed alla condotta futura del Ministero attuale...

Quando il Ricasoli si presentò al Parlamento, pronunciando quelle memorabili parole: S. M. il Re d'Italia ha dichiarato la guerra all'Austria...

Questa grande idea politica, che noi troviamo ripetuta da qualche tempo dai migliori, tanto dell'antica maggioranza quanto dell'antica sinistra...

Non ci può essere più, dice il Ricasoli, un partito che abbia per programma l'impazienza, un altro che abbia per programma la prudenza.

Per questo c'è da lavorare per tutti; ed il Ricasoli egregiamente lo dimostra, passando in rivista quello che spetta a tutti dalla famiglia in giù...

di sé, senza di cui la libertà non può prodursi che scarsamente i frutti che si attendono da lei.

Cesseranno per questo di esistere i partiti? Cesseranno di esistere nella forma di prima; ma partiti ci saranno sempre.

Difatti, esclusi i clericali, autonomisti ed antiunitari da una parte, esclusi gli anti-costituzionali dall'altra, restano soltanto uomini e partiti, i quali non hanno altra ragione di esistere politicamente...

L'approvazione e la opposizione sistematica saranno del pari impossibili. Dovranno trovarsi di fronte due programmi di governo, due sistemi, tra i quali deciderà la pubblica opinione...

la e rendendola più pronta ed operativa, nello financo equilibrando entrate e spese, nello svolgimento della attività in tutti i consorzii sociali ed amministrativi...

Vediamo ora qualcheuna delle altre idee politiche, che appariscono nel manifesto del presidente del Consiglio.

Prima viene la questione di Roma. Egli vuole, con tutti gli uomini di buon senso, che si osservi la Convenzione, perchè sia da altri osservata, ed i Francesi sgomberino Roma; vuole che si lasci il Governo pontificio agire da sé co' Romani...

Tutto ciò che il presidente del Consiglio dei ministri dice circa alla condotta da tenersi nella amministrazione dei Comuni, delle Provincie e nei diversi rami della amministrazione dello Stato...

Ma noi vorremmo anche qualcosa più. L'Italia non ha mai mancato di buone idee e di bei programmi. Ha mancato piuttosto di uomini sufficienti, risoluti, tenaci nel mettere in atto le buone idee.

nario ottimo ispirazioni, siamo ricchi d'idee, mostriamo certi impeti momentanei di zelo nell'attuarlo; ma ci manca la virtù della perseveranza. Ed è per questo, che altri, meno bene dotati di noi, fanno più e meglio di noi...

Se noi potessimo consigliare in qualcosa il ministro dell'interno e presidente del Consiglio dei ministri, gli diremmo per lo appunto: Ordinate prima di tutto la macchina amministrativa; riservate poche cure per voi, e le maggiori, per poter attendere a quelle, assegnate a ciascun altro lo sue e rendetelo responsabile di grado in grado di quello che fa...

APPENDICE

Congregazione Provinciale

Seduta 3 Nov. 1866.

(Continuazione, vedi num. precedente)

Cresce poi l'argomento quando si consideri e si applichi alla questione la legge 17 Dicembre 1862. È scritto ogni rapporto dello Stato sopra beni feudali nelle mani del terzo possessore di buona fede con titolo giuridico oneroso (paragrafo 4), solamente fra il signore e lo Stato restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal titolo feudale...

Or bene se la imprescrittibilità delle Venete Leggi riguardava lo Stato verso il vassallo, sta bene che quella passa a questo opporra; ma se invece, le stesse Venete Leggi autorizzavano il possessore di anni 30 ad opporre al pretendente feudatario la prescrizione, egli è forza a quest'ultimo di opporci anche secondo lo spirito delle Leggi 17 dicembre 1862.

La prima parte dell'esercizio di pretese signorili che considerer si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali, e vieta pure l'esercizio di pretese alla feudalità di enti in possesso altrui con titolo legittimo, oneroso e di buona fede.

Non è già detto che quei divieti contemplino lo Stato soltanto. Essi sono concepiti in forma generale e con, rendono quindi tanto lo Stato quanto i feudatarii.

La seconda poi ritiene inalterate le azioni dei privati fondate nel diritto feudale sopra enti di questa ultima specie. Queste parole "ultima specie" o sono vuote di senso, e cotanto non è lecito asserire od additano necessariamente le azioni di feudalità sopra enti in possesso altrui con buona fede e con titolo legittimo oneroso.

Egli è per queste soltanto che la Legge non interclusa l'adito al feudatario l'esercitare le credute azioni. Altrettanto però non deve dirsi della prima specie ossia del caso in cui passa applicarsi col diritto comune la prescrizione.

Or dunque, la legge 1862 ha ribadito a favore del terzo possessore il principio della prescrizione già sanzionato anche dalle leggi venete e ha voluto assicurare il terzo possessore di anni trenta, lasciando poi al feudatario la facoltà di esercitare le sue ragioni verso di lui allora soltanto che manchi a questo il lungo possesso.

Il tribunale di Prima istanza in Venezia in più casi si è attenuto nelle sue sentenze a questi principi ed il superiore tribunale d'appello si è contraddetto nell'anno decorso confermandoli una volta ed escludendoli in altra occasione, come si rileva dalle due motivazioni di 1.ª istanza e di appello 22 giugno 1865 n. 9214 (all. Q.) e 19 dicembre 1865 n. 17422 (all. R.).

Nutriamo fiducia che costituiti da uomini saggi, integerrimi ed indipendenti e prosciolti dalla influenza di quegli uomini che vi siedevano in passato a guardare l'interesse dello Stato austriaco al quale erano affezionati, i tribunali del giorno sapranno valutare le discussioni coi puri dettami della ragione e della vera giustizia; ma nullameno crediamo che una declaratoria, una autentica interpretazione del ministero di grazia e giustizia, varrebbe assai a rinfrescare gli stessi Tribuni nei loro giudizi.

Qualora però il ministero riputasse di dover interpellare il parlamento dovrebbe ascrivere ad opera

buona l'annoverare fra i primi temi della discussione quello dei feudi nel Veneto.

Nè qui si arrestano le inchieste. Assistiti dalla giustizia e dalla ragione ben altro ancora ci è lecito domandare.

La legge dell'Austria 1862 ammette l'allodializzazione dei feudi posseduti dagli investiti chiamati, verso il compenso determinato dal par. 10. All'incontro la legge 5 dicembre 1861 del regno d'Italia stabilisce la immediata consolidazione dell'utile col diretto dominio a favore degli investiti e dei primi chiamati.

La eguaglianza di trattamento fra tutte le regioni d'Italia al cospetto della nazione è un dovere. Si rebbe ingiustizia che nel mentre lo Stato nulla può domandare alla Lombardia per l'abbandono dell'alto dominio sopra beni feudali, avesse poi a conseguire un compenso nella Venezia. Da qui discende spontaneo il dovere nella nazione di rinunciare al diritto di compenso contemplato dalla legge 17 dicembre 1862 per l'allodializzazione dei feudi nel Veneto in possesso degli investiti.

Qualora il Ministero dubitasse della sua competenza a preferire siffatta deliberazione, sarà mestieri che ne lo provochi indolatamente dal parlamento.

Fin qui abbiamo tenuto parola di quanto il Veneto può attendersi dal ministero e forse più propriamente dal parlamento.

Può avvenire peraltro che le discussioni vengano rimandate a tempi futuri e che un lasso di tempo men che breve si demordi alla pubblicazione di una legge nel veneto in materia di feudi.

Frattanto però la sfilza delle famiglie involto in litigi feudali e la nostra provincia ormai affranta da tante sventure e persino dalla calamità dei feudi non potrà nulla invocare, nulla sperare che valga ad arrestare la marcia ed a disciplinare l'esito delle liti?

Noi siamo di fermo avviso che un istantaneo

provvedimento sia possibile e che la sua attuazione si addica alle attribuzioni del Ministero.

Ricordiamo e ripetiamo ancora una volta il fatto di essersi i feudatarii determinati nell'ultimo passato triennio ad istituire molte liti contro possessori di beni pretesi feudali e ciò per il motivo che la legge 16 dicembre 1862 ne li provocò sotto comminatoria di perenzione di ogni loro diritto.

Prima della pubblicazione di quella legge agli attori colle azioni feudali si associava di regola il R. Fisco per i suoi diritti di alto dominio. Ma in appresso la Procura di Finanza opinava di astenersi da ogni intervento attesa la circostanza che lo Stato colla legge 1862 aveva rinunciato chiaramente ad ogni suo diritto verso i terzi possessori di buona fede e con titolo legittimo.

Però gli stessi feudatarii innalzarono ricorsi ai superiori Dicasteri onde il R. Fisco avesse a costituirsi coattore in causa. Due motivi consigliarono quei ricorsi. L'uno stava in ciò che l'intervento del R. Fisco assicurava il loro privilegio di Venezia mentre abbandonati gli attori a se stessi erano nel pericolo di incorrere nella eccezione di incompetenza del foro. Ed il secondo dipendeva dal favore ostantemente prodigato dal supremo Tribunale alle azioni nelle quali aveva interesse lo Stato.

Gli altri Dicasteri accolsero quei ricorsi ed ordinavano alla R. Procura di Finanza d'intervenire nelle liti col manifesto intento di conseguire quando che siasi un compenso per l'allodializzazione dei beni che al feudatario venisse dato rivendicare dai terzi possessori quasi non vi avesse esplicitamente rinunciato.

Ai terzi possessori chiamati in giudizio quell'intervento del R. Fisco ha recato gravissimi pregiudizii, fra i quali vuol esser particolarmente notata la difficoltà di passare a transazione.

(Continua)





